

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO-TIPO DI POLIZIA RURALE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - MODIFICA ALL'ART. 1 ED INTRODUZIONE, NEL TITOLO III, DEL CAPO II BIS "UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI"

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **12:00** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO	Presente
BARBIERI NICOLA	Presente
DELLONTI DAVIDE	Presente
LAVANNA OMAR	Presente
MERENDONI LAMBERTO	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Assente
PAOLUCCI FRANCESCA	Presente
PASCUZZI DOMENICO	Assente
PIEROTTI ANDREA	Presente
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente
TAGLIOLINI DANIELE	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Barbieri Nicola, Dellonti Davide, Paolucci Francesca.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che sempre più ricerche evidenziano come l'uso di prodotti fitosanitari possa determinare danni alla salute umana ed all'ambiente;
- che, ultimamente, anche nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino si è potuto constatare un uso eccessivo, improprio e controproducente dei diserbanti chimici al fine del contenimento/mantenimento delle bordure e delle scarpate stradali;
- che i diserbanti chimici, ed in particolar modo quelli a base di glyphosate, ritenuti peraltro pericolosi da numerosi studi scientifici, sarebbero utilizzati, oltre che su terreni coltivati, anche da enti pubblici ed aziende preposti alla gestione della rete viaria;
- che, in particolare, l'uso ricorrente dei diserbanti presenterebbe diverse controindicazioni con effetti negativi anche sulle scarpate stradali, ad esempio, per citarne alcune, non consentirebbe alla vegetazione di difendere il terreno determinando possibili smottamenti e diminuirebbe considerevolmente la biodiversità sia animale che vegetale la quale garantisce, appunto, anche la funzionalità delle suddette scarpate;
- che in varie Regioni, tra cui la Regione Marche, sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini allarmati per l'utilizzo di diserbanti per la ripulitura delle banchine e delle pertinenze da erbe e formazioni vegetali infestanti; segnalazioni che hanno portato il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino (con PEC del 14/04/2017) a chiedere alla Società ANAS informazioni e rassicurazioni sul rispetto dei protocolli e delle autorizzazioni regolanti l'impiego dei diserbanti.

Considerato che per prodotti denominati fitosanitari si intendono le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati ad essere utilizzati per il controllo degli organismi nocivi delle colture (azione antiparassitaria: insetticidi, fungicidi, acaricidi, rodenticidi, ecc.), per il controllo delle erbe infestanti nelle coltivazioni (azione diserbante: erbicidi) e per favorire o regolare le produzioni vegetali (azione fitoregolatrice).

Considerato altresì:

1. che con la Direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute

- umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
2. che con Decreto Ministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad *“assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari”*.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover adottare particolari cautele per quanto riguarda le modalità d'uso dei prodotti denominati agrofarmaci o fitosanitari ed in particolare:

- che sia opportuno sottoporre alle Amministrazioni comunali interessate una proposta di norma regolamentare volta ad introdurre il divieto dell'uso indiscriminato di diserbanti in prossimità di aree sensibili (sorgenti, civili abitazioni, orti, corpi idrici, ecc.) e lungo le strade, obbligando altresì chi impiega fitosanitari a fornire preventiva e adeguata informativa alla popolazione e all'ASUR competente territorialmente;
- che tale proposta possa essere adottata integrando il Regolamento – Tipo di Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino approvato con atto di indirizzo n. 30 del 26/03/2007 del Consiglio Provinciale e successivamente modificato con Delibera di C.P. n. 41/2008.

Evidenziato:

- che nell'elaborazione di tale proposta regolamentare, il Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato, ha altresì tenuto conto delle costruttive proposte ed osservazioni presentate dalle seguenti Associazioni: “La Lupus in Fabula”, Progetto Acqua di Urbania, Gruppo di Acquisto Locale Catria e Nerone di Cagli e REES Marche (Rete Economica Etica e Solidale);
- che il presente Regolamento ha l'obiettivo di contribuire a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, promuovere l'applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi ai metodi chimici;
- che il raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento si inserisce tra le misure previste dal D.Lgs. 150/2012, attuativo della Direttiva CE 2009/128 e dal PAN – Piano d'Azione Nazionale,

a completamento di un quadro di impegni e di azioni che le Autorità competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio 3 "Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato" Andrea Pacchiarotti.

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento – Tipo di Polizia Rurale per i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino - approvato con atto di indirizzo n. 30 del 26/03/2007 del Consiglio Provinciale e successivamente modificato con Delibera di C.P. n. 41/2008 – apportando le seguenti integrazioni:

- All'art. 1 "OGGETTO DEL REGOLAMENTO" dopo la parola "*acque,*" sono inserite le seguenti "*l'utilizzo dei prodotti fitosanitari*";
- nella titolazione del TITOLO III dopo la parola "*ACQUE*" sono inserite le seguenti "*, UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI*";
- nel TITOLO III, dopo l'articolo 24 "CONSERVAZIONE DELLE STRADE" è inserito il
"CAPO II BIS – UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 24-bis – DIVIETO DI TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI
1. Per prodotti fitosanitari si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.Lgs. 150/2012 "*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*", i prodotti, nella forma in cui sono forniti

all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

2. Al fine di prevenire il cosiddetto "effetto deriva" sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari:

- a) nelle fasce di rispetto delle sorgenti adibite ad uso potabile ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" nel raggio di 200 metri da pozzi e/o sorgenti. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile;
- b) nel raggio di 50 metri dall'area specifica di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2012, nonché dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali, fontane pubbliche, fontanili per abbeveraggio animali;
- c) per una fascia di rispetto di 50 metri da fossi, canali, corpi idrici in genere e falde affioranti, la distanza dovrà essere misurata dal ciglio di sponda;
- d) per una fascia di rispetto di 20 metri in prossimità di strade, sentieri cartografati e linee ferroviarie comprese le pertinenze.

3. E' vietato altresì l'uso di prodotti fitosanitari:

- a) nelle aree specifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2012;
- b) per la manutenzione e ripulitura delle banchine e delle pertinenze delle strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e negli itinerari ciclopeditoni di cui al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) dovendosi, a tal fine, privilegiare l'impiego di metodi fisici e meccanici;

- c) nelle aree destinate a verde pubblico ove la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l'adeguata manutenzione e funzionalità della copertura vegetale;
- d) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, per le quali il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie – in quanto spesso del tutto prive di effetti negativi sulle strutture che colonizzano – e, laddove necessario, con mezzi meccanici e fisici;
- e) su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree ed ornamentali durante il periodo di fioritura, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Marche n. 33/2012 recante “*Disposizioni regionali in materia di Apicoltura*”;
- f) in presenza di vento e/o di pioggia, o a seguito di pioggia con suolo ancora bagnato.

4. L'acqua necessaria per eseguire il trattamento con fitosanitari può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

5. E' fatto divieto di: disperdere nell'ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari; preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di approvvigionamento d'acqua pubblici e di strade.

Art. 24-ter – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA

1. Al fine di consentire un opportuno controllo da parte del Servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente per territorio, è fatto obbligo, a quanti intendano fare uso di prodotti fitosanitari, di inviare all'Ufficio dell'ASUR una preventiva comunicazione indicante la data di effettuazione del trattamento, la denominazione commerciale del prodotto fitosanitario, la quantità impiegata, la superficie trattata, le cause che rendono necessario il trattamento medesimo.

2. E' fatto altresì obbligo di segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari tramite specifiche tabelle da posizionarsi, almeno 24 ore prima, ai margini della zona trattata e rivolte verso l'esterno della medesima. La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro.

3. Le tabelle dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere poste ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm;
- le dimensioni non dovranno essere inferiori a cm 21x29,7 (foglio A4);
- essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio di persone e/o mezzi.

Se il terreno trattato è delimitato, in uno o più lati, da una strada, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 50 m. Negli altri casi la distanza fra le tabelle non potrà essere superiore ai 100 m. Le distanze potranno essere raddoppiate utilizzando tabellature di colore rosso.

4. Le tabelle di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere di facile lettura e riportare, oltre alle principali informazioni presenti nella scheda di sicurezza del prodotto impiegato, i seguenti dati:

- a) la dicitura: Terreno trattato con sostanze IRRITANTI / NOCIVE / TOSSICHE / MOLTO TOSSICHE;
- b) la data del trattamento;
- c) il “tempo di rientro”, ossia il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell’appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni.”

2) Di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --